



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-430/19, 4 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:429	SC C.F. SRL contro A.J.F.P.M. e D.G.R.F.P.C.	VI	Rinvio pregiudiziale	RO	Ultima istanza	NO		Principi di proporzionalità, effettività ed equivalenza.	Principi del diritto dell'Unione - Procedimento fiscale - Esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA - Atto amministrativo emesso dalle Autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l'accesso alle informazioni ed ai documenti posti a fondamento dell'atto - Sospetta frode fiscale - Prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale - Ammissibilità.
<b>Classificazione</b>									
Diritto primario e secondario. Principi e IVA.									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>Se, alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa, come sino ad ora delineato dalla giurisprudenza della Corte (cause Solvay, Soprope Organizações de Calçado Lda e Ispas), un atto amministrativo tributario emesso nei confronti di un privato possa e debba essere punito con la nullità espressa nel caso in cui il privato non abbia avuto la possibilità di accedere alle informazioni sulla base delle quali è stato emesso nei suoi confronti l'atto amministrativo tributario, nonostante il fatto che in tale atto si faccia riferimento ad alcuni elementi del fascicolo amministrativo.</p> <p>Se i principi di neutralità, proporzionalità ed equivalenza ostino all'esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società nel caso di una società con una condotta irreprensibile dal punto di vista fiscale, alla quale viene negato l'esercizio del diritto a deduzione in materia di imposta sul reddito delle società per la condotta fiscale dei fornitori che si presume inadeguata sulla base di elementi quali la mancanza di risorse umane, la mancanza di mezzi di trasporto, cui si aggiunge il fatto che l'autorità tributaria non fornisca la prova di alcuna attività dalla quale risulti la responsabilità fiscale/penale dei rispettivi fornitori.</p> <p>Se è compatibile con il diritto dell'Unione una prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione in materia di IVA e di imposta sul reddito delle società al possesso di altri documenti giustificativi oltre alla fattura fiscale, come ad esempio il preventivo di spesa e lo stato di avanzamento dei lavori, documenti giustificativi supplementari che non sono determinati in modo chiaro e preciso dalla normativa fiscale nazionale.</p> <p>Se, alla luce della sentenza nella causa WebMindLicenses, si possa ritenere che si configura una frode fiscale nel caso in cui un contribuente acquisti beni e servizi da un altro contribuente che beneficia di un regime fiscale diverso da quello del contribuente in questione.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
1) Il principio generale del diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa dev'essere interpretato nel senso che, se, nell'ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del principio generale del rispetto dei diritti della difesa e dei principi che disciplinano l'applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell'IVA. In particolare, la suddetta domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società rumena che si dedica allo sfruttamento di risorse forestali e l'Amministrazione finanziaria la quale richiedeva il versamento supplementare dell'IVA e dell'imposta sulle società per determinate annualità.</p> <p>In seguito ad una verifica effettuata presso la società, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che le operazioni commerciali tra la società rumena e due dei suoi fornitori erano fittizie, in quanto quest'ultimi non disponevano della capacità tecnica e logistica per fornire i servizi fatturati alla società.</p> <p>La società contesta la relazione della verifica fiscale, chiedendo di avere accesso a tutto il suo fascicolo amministrativo, evidenziando di non essere stata informata, al momento della verifica, del modo in cui l'indagine penale che si era svolta nei confronti dei suoi fornitori avrebbe potuto influenzare la verifica delle Autorità tributarie.</p> <p>Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono, quindi, dirette a stabilire se, in virtù del principio del rispetto dei diritti della difesa, un atto amministrativo tributario emesso nei confronti di un privato possa essere annullato qualora quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di accedere alle informazioni sulla base delle quali tale atto è stato adottato. Viene richiesto, inoltre, se i principi di neutralità, proporzionalità ed equivalenza ostino all'esercizio del diritto di detrazione da parte di una società a causa del comportamento fiscale inadeguato dei suoi fornitori, senza, però, che l'Autorità tributaria fornisca la prova della responsabilità di quest'ultimi, e se sia compatibile con il diritto europeo una prassi che subordini l'esercizio del diritto di detrazione al possesso di documenti giustificativi ulteriori rispetto alla fattura non definiti nella normativa tributaria nazionale.</p> <p>La Corte di Giustizia ricorda preliminarmente che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell'Unione Europea che trova applicazione ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare, nei confronti di un soggetto, un atto che gli arrechi pregiudizio.</p> <p>Inoltre, è parte integrante del rispetto dei diritti della difesa il diritto di essere ascoltati, il quale garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, la propria opinione durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di una decisione che possa incidere sui suoi interessi.</p> <p>I giudici europei evidenziano che un soggetto deve avere la possibilità di ricevere, su sua richiesta, le informazioni ed i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dalla pubblica Autorità al fine di adottare la sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustificano la restrizione dell'accesso a tali informazioni e documenti.</p> <p>La Corte di Giustizia evidenzia, quindi, che una decisione amministrativa, che impone obblighi tributari supplementari ad un soggetto, deve essere annullata se tale soggetto non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo ed il giudice adito constati che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso.</p> <p>I giudici europei evidenziano altresì che il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'IVA assolta sugli acquisti rappresenta un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA e che, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni.</p> <p>Inoltre, tale diritto non può essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni, un'altra operazione, precedente o successiva, sia inficiata da frode all'IVA senza che il soggetto passivo lo sapesse o potesse saperlo.</p> <p>L'Amministrazione tributaria non può esigere, in maniera generale, da un soggetto passivo di verificare che l'emittente della fattura abbia adempiuto agli obblighi IVA, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o frodi, ovvero di disporre di documenti a tal riguardo. La produzione di documenti supplementari non è, infatti, prevista dalla direttiva IVA e può incidere, in modo sproporzionato, sull'esercizio del diritto a detrazione e sul principio di neutralità.</p> <p>La Corte di Giustizia conclude, quindi, che in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'Amministrazione tributaria sull'effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura, il soggetto passivo destinatario di tale fattura non può vedersi limitato il diritto di detrazione dell'IVA anche se esso non sia in grado di fornire, oltre alla fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									